

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali erogate dai Comuni appartenenti all'Ambito territoriale di Seregno.
2. Il presente Regolamento recepisce il DPCM n. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto 7/11/2014 e il Decreto 363 del 29/12/2015 di approvazione del modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, così come modificati dal decreto legge n.42/2016 - art.2 sexies - convertito nella Legge n. 89/2016 (G.U. n.124 del 29/05/2016).
3. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disciplina, data in forma regolamentare comunale, relativamente a quanto riferito ad agevolazioni economiche o tariffarie e alla valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 2

Ambiti di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. I procedimenti dell'Ente di cui al comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, nell'ambito della seguente elencazione (Allegato 1):
 - a) interventi di sostegno economico al reddito;
 - b) interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori;
 - c) interventi e servizi a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane.

Articolo 3

Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione della condizione economica sono definiti dal DPCM n. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché da successive modifiche ed integrazioni della normativa statale e regionale in tema di ISEE e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune - previa formale messa in mora - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti e agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito.

4. Sulla base dell'art. 2 del DPCM 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 4

Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ❖ ISE: l'indicatore della situazione economica di cui al DPCM. 159/2013;
- ❖ ISEE: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- ❖ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del DPCM 159/2013;
- ❖ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del DPCM 159/2013 e s.m.i.;
- ❖ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del DPCM 159/2013;
- ❖ "Prestazioni sociali»: ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ❖ "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ❖ "Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ❖ ISEE utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del DPCM 5.12.2013, n. 159 e s.m.i.;
- ❖ ISEE iniziale: il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
- ❖ ISEE finale: il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- ❖ ISEE soglia: il valore sotto il quale sussiste il diritto di accesso al servizio;
- ❖ Quota minima: il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- ❖ Quota massima: il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 5

Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato DPCM n. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica è valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Nel periodo di validità dell'ISEE, i cittadini - al fine di far rilevare mutamenti di condizioni economiche o del nucleo familiare - possono presentare una nuova DSU e quindi un nuovo ISEE che avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
3. A norma dell'art. 10, comma 2, del DPCM n. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata per incompletezza o carenza degli elementi previsti dal DPCM (es. variazione del nucleo familiare), gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di inoltro della richiesta alle persone interessate; decorso inutilmente il tempo concesso per la regolarizzazione, d'ufficio sarà applicata la compartecipazione massima.
4. Al fine del diritto alle agevolazioni e al loro mantenimento si definisce quanto segue:
 - a) per le prima istanze e le prestazioni occasionali deve essere posseduto un ISEE in vigore al momento della formulazione della richiesta;
 - b) per il mantenimento delle prestazioni di durata continuativa e indeterminata, deve essere presentata una nuova DSU entro il 31 marzo di ogni anno, con effetto applicativo dall'1 aprile dello stesso anno;
 - c) per le prestazioni di durata determinata ed estesa su 2 anni solari (anno scolastico/educativo) si farà riferimento per l'intero periodo all'ISEE in vigore al momento di presentazione dell'istanza. Tali prestazioni potranno proseguire sino allo loro scadenza naturale anche se successiva al 15 gennaio.

Articolo 6

Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di adulti disabili, come da allegato 3 del DPCM159/2013, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del DPCM n. 159/2013 (cosiddetto "nucleo ristretto").
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto ad integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 7

Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore non intenda presentare la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato DPCM n. 159/2013 e s.m.i., non si darà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino.

3. In caso di non immediata disponibilità dell'ISEE, solo all'atto della prima istanza di accesso ad un servizio, sarà concesso un tempo per il perfezionamento dell'istanza stessa non superiore ai trenta giorni: allo scadere del periodo concesso d'ufficio, con effetto retroattivo, sarà applicata la tariffa massima in caso di mancata regolarizzazione o la tariffa corrispondente alla fascia ISEE risultante dalla certificazione corretta prodotta.

4. Solo nel caso in cui l'ISEE sia un requisito per l'accesso alla prestazione sociale, la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE o la presentazione di una dichiarazione incompleta o carente degli elementi previsti dal citato DPCM n. 159/2013 e s.m.i. comporterà l'impossibilità di accedere alla prestazione stessa.

Articolo 8 **Attività di controllo dell'Ente**

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000 e all'art. 11 del DPCM 159/2013, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.

2. L'attività di controllo è diretta a verificare la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente e deve essere acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

3. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS.

4. I controlli sulle DSC e DSAN possono essere svolti su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, in forma puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

5. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a) nel riscontro, anche casuale, di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre pubbliche amministrazioni, quando l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

6. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di almeno il 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia. Il campione verrà estratto secondo criteri selettivi che prevedono il peso doppio all'interno del campione alle attestazioni ISEE pari a

zero e quelle con valore prossimo al limite ISEE di accesso alla prestazione sociale agevolata.

7. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni;
- b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati;
- c) la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Art. 9

Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli, rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, invita i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà tener conto, tra l'altro:

- dell'evidenza dell'errore;
- della sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- della possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

4. Si applica inoltre l'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (decadenza dal beneficio), con il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

5. Contestualmente all'avvio del procedimento di decadenza o di sospensione dai benefici, l'Ufficio ne dà comunicazione agli interessati ai sensi della Legge n. 241/90, affinché gli stessi possano intervenire per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

Articolo 10

Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazione di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio - sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del DPCM n. 159/2013 il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede per le situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune entro 30 giorni:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità;
ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità;
ovvero

c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità, ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dall'istanza formale delle persone interessate, con apposito provvedimento dirigenziale da parte del Comune ai sensi di quanto indicato al comma precedente.

3. La dichiarazione dirigenziale di stato di estraneità (art. 6, co. 3 lett. b punto 2 e art. 7, co. 1 lett. e del DPCM n. 159) è valida fino al 15 gennaio successivo alla data di rilascio.

4. Gli atti Dirigenziali di cui al presente articolo dovranno essere prodotti al CAF insieme alla documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Articolo 11

Accertamento di abbandono del coniuge

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazione di abbandono nella fattispecie prevista dall'art. 3, co. 3, lett. e del DPCM n. 159/2013, il coniuge che intenda far valere la situazione di "abbandono" deve presentare idonea istanza al Dirigente del Servizio Sociale comunale allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, corredata da almeno uno dei seguenti documenti:

- ❖ Copia della querela di parte, ai sensi dell'art. 570 del Codice penale;
- ❖ Copia di denuncia alla Questura/Stazione dei Carabinieri di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge;
- ❖ Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lett. c del DPR n. 223/1989.

2. A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale, il Dirigente - entro 30 giorni - dichiara/certifica l'eventuale stato di abbandono del coniuge o l'impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono.

3. La dichiarazione dirigenziale di stato di abbandono del coniuge è valida fino al 15 gennaio successivo alla data di rilascio.

4. L'atto dirigenziale di cui al presente articolo dovrà essere prodotto al CAF insieme alla documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito territoriale di Seregno.

2. L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni dell'Ambito, fatta salva l'autonomia dei singoli Comuni.

3. In particolare, perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea di Ambito formula indirizzi in ordine agli interventi e ai

servizi gratuiti o da assoggettare a compartecipazione, alla struttura della compartecipazione (per fasce differenziate o per progressione lineare) e ai livelli iniziali e finali dell'ISEE per ogni intervento e servizio.

4. I Comuni orientano la definizione degli atti programmatici in funzione degli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio.

Articolo 13

Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. La Giunta definisce annualmente gli interventi ed i servizi gratuiti o da assoggettare a compartecipazione.

2. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta - come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato DPCM n. 159/2013 - si definiscono per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, in considerazione della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

3. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a definire:

- a) il costo effettivo del servizio, ai sensi della normativa vigente;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- d) l'eventuale quota minima di contribuzione e l'ISEE iniziale;
- e) l'ISEE finale;
- f) l'ISEE soglia d'accesso;
- g) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - ❖ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione;
 - ❖ ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

4. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può altresì determinare una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima del Comune, sulla base dell'ISEE;
- c) la contribuzione minima del Comune, sulla base dell'ISEE;
- d) la struttura della contribuzione del Comune, secondo le seguenti modalità:
 - ❖ secondo il metodo della progressione lineare,
 - ❖ ovvero per fasce differenziate delle quote di compartecipazione.

5. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

6. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

7. Nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti nelle more della

definizione delle procedure anzidette.

8. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Articolo 14 **Indicatori di priorità**

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata pesando gli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alle tipologie degli interventi e dei servizi:

- ❖ Rischio sociale elevato;
- ❖ Assenza di rete familiare e amicale;
- ❖ Famiglie monogenitoriali;
- ❖ Situazione di effettiva precarietà economica;
- ❖ Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- ❖ Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 15 **ISEE corrente**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal DPCM 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni ISEE, rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

Articolo 16 **Pubblicità**

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. E' fatto carico, ai Servizi competenti, della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 17 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

Allegati:

1. Prestazioni ed interventi sociali assoggettabili a disciplina ISEE
2. Modulo richiesta certificazione di estraneità
3. Modulo richiesta certificazione di abbandono del coniuge
4. Modulo richiesta di certificazione di contributi percepiti
5. Modulo di dichiarazione di estraneità
6. Modulo di dichiarazione di abbandono del coniuge
7. Modulo di dichiarazione di erogazione di contributi
8. Modulo di impossibilità a dichiarare abbandono o estraneità.

ALLEGATO 1 -

PRESTAZIONI E INTERVENTI SOCIALI ASSOGETTABILI A DISCIPLINA ISEE

a) INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL REDDITO

Articolo I

1. L'intervento è misura di assistenza economica finalizzata al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, attivato previa valutazione sociale sulla necessità dell'intervento.
2. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
3. La Giunta comunale, in osservanza dello specifico regolamento, stabilisce annualmente:
 - a) i parametri ISEE di riferimento;
 - b) l'importo del contributo massimo erogabile.
4. Per l'intervento di sostegno economico è richiesto l'ISEE ordinario.
5. Nel caso di erogazioni di contributi (buoni sociali) finalizzati ad interventi di assistenza o di integrazione sociale di soggetti disabili è richiesto l'ISEE socio-sanitario, ai sensi dell'art. 6, del DPCM n. 159/2013 (nucleo ristretto).

b) INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Articolo II

Asilo-nido

1. L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.
2. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE per minori.

Articolo III

Servizio di mensa scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.
3. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.
4. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE per minori.

Articolo IV

Il Servizio di Trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto a favore degli utenti residenti della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
3. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE per minori.
4. Il trasporto finalizzato a garantire la frequenza ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico delle persone disabili è gratuito, ai sensi dell'articolo 28,

comma 1, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Articolo V

Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore dei minori

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post - scuola, il dopo - scuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive.
2. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE per minori.

Articolo VI

Centro Ricreativo Diurno Estivo

1. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività educative, espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.
2. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE per minori.

Articolo VII

Gli incontri protetti

1. Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori - genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.
2. Costituisce pre-requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori social incaricati per attività socio-educative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).
3. La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori.
4. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE per minori.

Articolo VIII

Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 - lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di

autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale.

3. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato dell'attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

4. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE per minori.

Articolo IX

L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

3. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

4. Con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

5. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo l'eventuale compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.

6. La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

7. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE per minori.

c) INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo X

Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie - assistenziali.

2. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

3. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE socio-sanitario, ai sensi dell'art. 6, del DPCM n. 159/2013 (nucleo ristretto).

Articolo XI Pasti al domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, che si trovano in condizione di necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

3. Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilito annualmente nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione.

4. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una lista d'attesa in funzione dei criteri di cui all'art. 13 del presente regolamento.

5. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE socio-sanitario, ai sensi dell'art. 6, del DPCM n. 159/2013 (nucleo ristretto).

Articolo XII Servizio di teleassistenza

1. Il servizio di teleassistenza è rivolto a persone anziane o persone disabili che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza, al fine di garantire la permanenza presso l'abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

2. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE socio-sanitario, ai sensi dell'art. 6, del DPCM n. 159/2013 (nucleo ristretto).

Articolo XIII Trasporto sociale

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio - assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità - privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici - di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

3. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE ordinario o per minori nei casi di fruitore minorenne.

4. Per il trasporto finalizzato alla frequenza di servizi semiresidenziali per disabili è

richiesto l'ISEE sociosanitario, ai sensi dell'art. 6, del DPCM n. 159/2013 (nucleo ristretto).

Articolo XIV

Servizi diurni semiresidenziali per persone con disabilità

1. Nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia è prevista l'erogazione dei servizi semiresidenziali o in alternativa interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di analoghi servizi.
2. Si annoverano nell'ambito dei servizi semiresidenziali:
 - a) i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA), rivolti a persone con disabilità medio-lieve, per l'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento lavorativo;
 - b) i Centri Socio Educativi (CSE), rivolti a persone con una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, al fine di garantire un processo formativo finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta;
 - c) i Centri Diurni Disabili (CDD), per l'erogazione di interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo ed assistenziali in favore di persone con disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e per le quali non è programmabile un percorso d'inserimento lavorativo o formativo.
3. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE socio-sanitario, ai sensi dell'art. 6, del DPCM n. 159/2013 (nucleo ristretto).

Articolo XV

Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. Nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone anziane non autosufficienti o persone con disabilità grave non in grado di permanere presso il proprio domicilio, sono previsti interventi di natura economica per l'integrazione della quota di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, come comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.
2. L'integrazione della retta da parte dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale, sulla base della valutazione delle condizioni economiche ai sensi dell'articolo 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i. e definita nel Progetto d'Intervento, stilato dall'Assistente sociale referente della persona ricoverata.
3. In caso di concessione dell'agevolazione è possibile prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali.
4. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
5. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della

retta.

6. In assenza di accordi, come previsto ai punti 4 e 5 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.
7. Per la specifica tipologia di servizio è richiesto l'ISEE socio-sanitario residenziale, ai sensi dell'art. 6 del DPCM n. 159/2013; la componente aggiuntiva è calcolata come disposto dal DPCM 159/2013 (allegato 2).
8. Si dà priorità alle istanze risultanti improcrastinabili, secondo i criteri già definiti all'art.14 del presente regolamento.
9. La Giunta Comunale definisce i parametri ISEE di riferimento modulati sulla base della condizione di invalidità e/o disabilità secondo la tabella allegata al DPCM 159/2013 (allegato 3).

Articolo XVI **Regolamentazione di altri servizi**

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

**ALLEGATO 2 -
Modulo richiesta certificazione di estraneità**

**Al Dirigente/Responsabile
dei Servizi Sociali
del COMUNE di**

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICAZIONE ESTRANEITÀ per compilazione DSU ai fini ISEE

___ l ___ sottoscritt _____

nat ___ a _____ il _____

codice fiscale _____ residente in _____

Via/Piazza _____

Telefono _____ Cellulare _____

Indirizzo di posta elettronica _____

Indirizzo posta elettronica certificata _____

con riferimento al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 ed al D.M. 7 novembre 2014 e s.m.i.

CHIEDE

ai fini della Dichiarazione Sostitutiva Unica, di cui all'art. 10 del DPCM 159/2013 e s.m.i., per il rilascio della attestazione ISEE, la certificazione della estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici prevista:

- dall'articolo 6 - comma 3 lettera b punto 2) - "Prestazioni agevolate di natura socio sanitaria" per estraneità di figlio in termini di rapporti affettivi ed economici nei confronti del genitore;
- dall'articolo 7 - comma 1 lettera e) - "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni" per estraneità di genitori in termini di rapporti affettivi ed economici nei confronti del figlio.

relativamente a:

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Residenza _____

Rapporto di parentela con il/la richiedente _____

A tale scopo, allega la seguente documentazione a supporto della richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici. La dichiarazione dovrà, altresì, indicare l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assenza di conti correnti bancari e/o postali cointestati ovvero con delega ad operare, assenza di diritti reali su abitazioni, come usufrutto o similari, ecc. **(da allegare obbligatoriamente)**.
- Nel caso di genitore richiedente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, la non reperibilità dell'altro genitore ovvero la presenza di genitore non collaborante nonostante diversi e ripetuti solleciti documentati **(da allegare obbligatoriamente)**.

Unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve essere necessariamente allegato almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale;
- Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i;
- Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio;
- Altra documentazione probatoria.
- _____
- _____

.....il.....

Firma

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

- il trattamento è indispensabile ai fini del rilascio della documentazione richiesta;
- il trattamento è realizzato da personale dell'Ente, anche con l'ausilio di mezzi informatici.

Preso atto dell'informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano, funzionale agli scopi per il quale è posto in essere.

.....il.....

Firma

**ALLEGATO 3 -
Modulo richiesta certificazione di abbandono del coniuge**

**Al Dirigente/Responsabile
dei Servizi Sociali
del COMUNE di**

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICAZIONE ABBANDONO CONIUGE per compilazione DSU ai fini ISEE.

___l ___ sottoscritt ___ _____

nat ___ a _____ il _____

codice fiscale _____ residente in _____

Via/Piazza _____

Telefono _____ Cellulare _____

Indirizzo di posta elettronica _____

Indirizzo posta elettronica certificata _____

con riferimento al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 ed al D.M. 7 novembre 2014 e s.m.i.

CHIEDE

ai fini della Dichiarazione Sostitutiva Unica, di cui all'art. 10 del DPCM 159/2013 e s.m.i., per il rilascio della attestazione ISEE, la certificazione dell'abbandono del/della coniuge, come sotto specificato/a, prevista dall'articolo 3 - comma 3 lettera e) del DPCM 159/2013:

sig. _____

nato/a _____ il _____

codice fiscale _____

residente a _____

A tale scopo, allega la seguente documentazione a supporto della richiesta:

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa l'abbandoni del/della coniuge **(da allegare obbligatoriamente)**

Unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve essere necessariamente allegato almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale;
- Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri di _____;
- Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza;
- Altro: _____
- _____

.....il.....

firma

.....

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

- il trattamento è indispensabile ai fini del rilascio della documentazione richiesta;
- il trattamento è realizzato da personale dell'Ente, anche con l'ausilio di mezzi informatici.

Preso atto dell'informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano, funzionale agli scopi per il quale è posto in essere.

.....il.....

Firma

**ALLEGATO 4 -
Modulo richiesta di certificazione di contributi percepiti**

**Al Dirigente/Responsabile
dei Servizi Sociali
del COMUNE di**

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICAZIONE CONTRIBUTI per compilazione DSU ai fini ISEE.

___l ___ sottoscritt ___ _____

nat ___ a _____ il _____

codice fiscale _____ residente in _____

Via/Piazza _____

Telefono _____ Cellulare _____

Indirizzo di posta elettronica _____

Indirizzo posta elettronica certificata _____

con riferimento al DPCM 5 dicembre 2013, N. 159 ed al D.M. 7 novembre 2014 e s.m.i.

CHIEDE

ai fini della Dichiarazione Sostitutiva Unica, di cui all'art. 10 del DPCM 159/2013 e s.m.i., per il rilascio della attestazione ISEE la certificazione dei contributi assistenziali erogati da codesto Ente nel corso dell'anno _____

firma

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
- il trattamento è indispensabile ai fini del rilascio della documentazione richiesta;
- il trattamento è realizzato da personale dell'Ente, anche con l'ausilio di mezzi informatici.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano, funzionale agli scopi per il quale è posto in essere.
.....il..... Firma

Contributi da certificare (a titolo esemplificativo)

- ✚ Contributi di integrazione reddito
- ✚ Assegno di cura generico per assistenza familiare
- ✚ Contributo spese sanitarie Comune
- ✚ Contributo spese scolastiche Comune
- ✚ Contributo utenze domestiche Comune
- ✚ Contributo in conto canone di locazione
- ✚ Bonus bebè Comune
- ✚ Contributo in conto integrazione retta R.S.A.
- ✚ Contributo in conto integrazione retta R.S.D.
- ✚ Contributo mutuo giovani coppie Comune
- ✚ Contributi motivazionali o assistenziali a fronte lavori di utilità sociale
- ✚ Borse di studio

ALLEGATO 5

Modulo di dichiarazione di estraneità

Protocollo n. ____/____

OGGETTO: DICHIARAZIONE CIRCA SITUAZIONE DI ESTRANEITA'

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la richiesta in data _____, con la quale il/la sig./sig.ra _____ chiede la certificazione circa l'estraneità del genitore, ai fini della dichiarazione sostitutiva unica per il rilascio della attestazione ISEE, a norma del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e del D.M. 7 novembre 2014;
- Vista la documentazione presentata a supporto della istanza;
- Vista la relazione del Servizio Sociale in data _____
- Visti gli atti d'ufficio;
- Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

DICHIARA CHE

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

si trova in situazione di estraneità sia in termini di rapporti economici sia in termini di rapporti affettivi nei confronti del/dei minori (oppure del genitore):

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Si rilascia la presente su richiesta dell'interessato, ai fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica prevista dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i..

La presente mantiene la sua efficacia sino al 15 gennaio successivo alla presente attestazione.

Data e luogo

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ALLEGATO 6 -
Modulo di dichiarazione di abbandono del coniuge**

Protocollo n. ____/____

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ABBANDONO DEL CONIUGE.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la richiesta in data _____, con la quale il/la sig./sig.ra _____ chiede la certificazione circa l'abbandono del/della coniuge, ai fini della dichiarazione sostitutiva unica per il rilascio della attestazione ISEE, a norma del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e del D.M. 7 novembre 2014;
- Vista la documentazione presentata a supporto della istanza;
- Vista la relazione del Servizio Sociale in data _____
- Visti gli atti d'ufficio;
- Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

DICHIARA CHE

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

ha abbandonato il/la coniuge _____ **ed**
il nucleo familiare di riferimento.

Si rilascia la presente su richiesta dell'interessato ai fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica prevista dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i..

La presente mantiene la sua efficacia sino al 15 gennaio successivo alla presente attestazione.

Data e luogo

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ALLEGATO 7 -
Modulo di dichiarazione erogazione di contributi**

Protocollo n. ____/____

OGGETTO: DICHIARAZIONE CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO_____

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la richiesta in data _____, con la quale il/la sig./sig.ra _____ chiede la certificazione dei contributi erogati da questo Ente nel corso dell'anno_____, ai fini della dichiarazione sostitutiva unica per il rilascio della attestazione ISEE, a norma del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e del D.M. 7 novembre 2014;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

DICHIARA

che l'Ente _____ ha erogato nel corso dell'anno _____ i seguenti contributi assistenziali al/alla sig./sig.ra
Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Comune residenza _____

Indirizzo _____

Tipologia di contributo	Ammontare del contributo
Totale contributi corrisposti	

Si rilascia la presente su richiesta dell'interessat__ ai fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica prevista dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i..

Data e luogo

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ALLEGATO 8 -
Modulo di impossibilità a dichiarare abbandono o estraneità**

Protocollo n. ____/____

OGGETTO: DICHIARAZIONE CIRCA SITUAZIONE DI ABBANDONO CONIUGE/ESTRANEITA'
DEL_____ (figlio/genitore).

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la richiesta in data _____, con la quale il/la sig./sig.ra _____ chiede la certificazione circa l'abbandono del coniuge/l'estraneità l'estraneità del _____(figlio/genitore), ai fini della dichiarazione sostitutiva unica per il rilascio della attestazione ISEE, a norma del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e del D.M. 7 novembre 2014 e s.m.i.;
- Vista la documentazione presentata a supporto della istanza;
- Vista la relazione del Servizio Sociale in data _____
- Visti gli atti d'ufficio;
- Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

COMUNICA

l'impossibilità a dichiarare lo stato di abbandono del coniuge/estraneità del figlio/del genitore:

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

per assenza di adeguata documentazione probatoria ovvero per impossibilità di reperire adeguati atti ed informazioni per l'accertamento richiesto.

Data e luogo

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO